

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 166}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, BEMPORAD, CATTANELI, REVELLI, BOTTARI, VECCHIARELLI, PISICCHIO, SISTO, CARTA, MIOTTI CARLI AMALIA, CAPRA, FIORET, GRANELLI, MONTI MAURIZIO, MANCINI VINCENZO, ALLOCCA, FRACANZANI, MAROCCO, BOSCO

Presentata il 30 maggio 1972

Modificazioni ed integrazioni della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ultimo conflitto l'abitato di Recco venne raso al suolo da 27 bombardamenti aerei, susseguitisi dal novembre 1943 all'agosto 1944, i quali provocarono 127 morti, 350 feriti e 14 invalidi permanenti; la distruzione fu tale da far attribuire a Recco l'appellativo di « Cassino del Nord ».

I superstiti, sin dal novembre 1943 abbandonarono la città sobbarcandosi ad ogni sorta di disagi e di sofferenze che si protrassero per lunghi anni, anche dopo la fine della guerra, a causa dei gravi ritardi con cui avvenne la ricostruzione tanto da provocare a suo tempo esasperate reazioni della cittadinanza. Dopo il conflitto il comune di Recco, in base al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, fu dallo Stato obbligato a redigere il piano di ricostruzione, che venne approvato dal Ministero dei lavori pubblici nel marzo 1947; nel giugno del 1950 il comune, non essendo in grado di prov-

vedere all'attuazione del piano, con deliberazione consiliare n. 186 del 24 giugno del medesimo anno chiese l'intervento sostitutivo del Ministero dei lavori pubblici impegnandosi nel contempo, in base alle indicazioni date dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, a rimborsare allo Stato il 50 per cento delle relative spese con esclusione di quelle afferenti al ripristino delle opere pubbliche a sensi del terzo comma della legge 26 giugno 1949, n. 409, (ora comma quarto dell'articolo 15 legge 27 ottobre 1951, n. 1402).

Il Ministero dei lavori pubblici assumeva l'esecuzione dei lavori con decreto dell'agosto 1950 con il quale stabiliva che le relative spese sarebbero state rimborsate dal comune di Recco in ragione del 50 per cento.

La direzione provinciale del tesoro sulla base dei successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici datati 10 aprile 1968 e 22 giugno 1968 (mai notificati al comune) — concernenti la contabilità finale dei lotti primo,

secondo e quinto dei lavori — in data 5 settembre 1969 invitava il comune ad emettere delegazioni di rimborso allo Stato della totale spesa di attuazione dei predetti lotti del Piano di ricostruzione per l'importo complessivo di lire 745.941.170, senza dedurre il 50 per cento e senza escludere le spese di ripristino delle opere pubbliche di cui al terzo comma della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Lo Stato inoltre ha lasciato a carico del comune anche il pagamento delle aree occorse per la ricostruzione di strade e di piazze previste dal piano di ricostruzione per un ammontare di circa 300 milioni, facendo così complessivamente salire ad oltre un miliardo le spese a carico di Recco per l'attuazione del piano stesso.

A giudizio dei proponenti la determinazione assunta dal Ministero dei lavori pubblici è errata perché in contrasto con il disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 15 legge 27 ottobre 1951, n. 1402. Inoltre l'addebito in parola, quand'anche portato nella sua esatta misura, risulta sempre di grave entità e tale da paralizzare la vita del comune, il cui bilancio è oberato da mutui per

opere indispensabili alla ricostruzione di Recco, che deve essere ancora completata.

Onorevoli colleghi, il comune di Recco ha già abbondantemente pagato il suo tragico e doloroso tributo alla guerra, cosicché la presentazione da parte dello Stato di un secondo « conto » in termini di denaro, ha qualcosa di gravemente assurdo.

Pertanto, in considerazione della totale distruzione subita dall'abitato di Recco per causa di guerra con numerose perdite di vite umane, si propone la seguente proposta di legge intesa ad esonerare questo comune, insieme con quelli versanti in analoghe condizioni, da ogni onere inerente all'attuazione del piano di ricostruzione, ivi compresa la liquidazione degli espropri di aree private occupate per la ricostruzione di strade e piazze.

Per le sopra esposte ragioni confido che la presente proposta di legge venga favorevolmente accolta affinché possa essere definitivamente assolto un preciso dovere della comunità nazionale nei confronti di una cittadinanza che ha estrema necessità della più larga solidarietà sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituito dal seguente:

« Per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti, nei quali, in conseguenza degli eventi bellici, si è verificata una distruzione dei vani di abitazione superiore al 75 per cento, comprovata con determinazione ministeriale, tutte le spese di attuazione delle opere pubbliche previste dal piano di ricostruzione e relativi espropri, eseguite in base a qualsiasi legge, sono a totale carico dello Stato ».

ART. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.